Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 5 settembre 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 856-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO. il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L 10 020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate - il doppio
All'ESTERO - il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n 61/A-61/B, in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(3972)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale in data 30 *giugno* 1959 *registrato alla Corte dei conti il* 25 *luglio* 1959 *registro n* 26 *Aeronautica, foglio n.* 158

MEDAGLIA D'ARGENTO

CORRADETTI Roberto da Siracusa, sergente pilota — Giovanissimo pilota da caccia, già distintosi in precedente ciclo operativo, sul Fronte tunisino durante l'ultimo periodo della guerra d'Africa, riconfermava le sue brillanti doti di pilota e di combattente. In numerosi combattimenti, contro velivoli da caccia avversari contribuiva all'abbattimento di otto apparecchi ed al mitragliamento di molti altri Bella figura di valoroso combattente. — Cielo del Mediterraneo, 7 agosto 3 novembre 1942. Cielo della Tunisia, 26 febbraio 2 maggio 1943.

MEDAGLIA DI BRONZO

ROBECCHI Carlo da Milano, 1° aviere marconista — Marconista di velivolo aerosilurante partecipava ad un intenso ciclo operativo distinguendosi per abilità professionale e sereno sprezzo del pericolo. Due mercantili silurati ed un caccia avversario abbattuto sono la sintesi della sua attività bellica. Esempio di alte virtù militari ed attaccamento al dovere. — Cielo del Mediterraneo, 9 dicembre 1942-14 maggio 1943.

(4903)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompensa al valor militare

Decreto Presidenziale in data 19 *luglio* 1959

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

ANTODICOLA Remo, maggiore artiglieria complemento. — Comandante di un gruppo c.a. da 20 m/m in difesa di un aeroporto in zona d'operazioni, sotto violento bombardamento aereo cooperava validamente a rimettere in efficienza alcuni pezzi danneggiati dal tiro in picchiata degli aerei nemici Terminata l'incursione accorreva sul campo d'aviazione e con altri militari trascinati dal suo esempio riusciva tra il continuo scoppio degli ordigni ad effetto ritardato a circoscrivere e domare alcuni incendi, salvando dalla distruzione prezioso materiale aeronautico. Esempio di sereno coraggio e senso del dovere. — Ravagnese (Reggio Calabria), 18 luglio 1943

(4902)

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1959.

Rimozione dalla carica del sindaco di Canaro (Rovigo).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Durante un prolungato sciopero di lavoratori agricoli della zona del Polesine, svoltosi nell'aprile del c a., il sindaco di Canaro, sig Salvatore Mesiano, ha tenuto un comportamento intemperante e fazioso — in aperto contrasto col fondamentali doveri merenti alla carica ricoperta — determinando localmente una situazione di grave pericolo per l'ordine pubblico.

Egli, infatti, anzichè collaborare per la ricerca di una soluzione di compromesso, sul piano sindacale, tra le parti in contrasto, esercitava diuturna opera di sobillazione dei lavoratori, presiedeva riunioni di organizzazioni dei lavoratori stessi, in cui venivano decise « azioni di forza », diffondeva — allo scopo di mettere in cattiva luce le autorità governative e suscitare allarme — notizie tendenziose, quali quella, assolutamente falsa, che militari dell'Arma avevano esploso dei colpi contro alcuni scioperanti, e svolgeva opera di intimidazione dei proprietari di aziende agricole — abusando dell'ascendente derivantegli dalla carica ricoperta — per indurli a cedere alle richieste dei lavoratori

Tutta questa sua attività, ampiamente documentata, contribuiva, in maniera determinante, a creare e perpetuare localmente uno stato di viva tensione — tanto che ebbero a lamentarsi pericolosi atti vandalici da parte degli scioperanti, quali, ad esempio, incendi di fienili, baracche ed attrezzi, oltrechè gravi danneggiamenti alle colture — e solo la presenza di ingenti forze di polizia, che per lungo tempo dovettero presidiare la zona, valeva a scongiurare più gravi episodi di violenza e a garantire la libertà di lavoro.

Il Prefetto di Rovigo, ritenuto che l'ulteriore permanenza in carica del sindaco Mesiano costituisce un pericolo per l'ordine pubblico, con decreto del 25 maggio 1959, lo ha sospeso dalla carica, proponendone, quindi, la rimozione ai sensi dell'art 149, comma settimo, del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale

Ravvisandosi, nella specie, gli estremi previsti dalla norma citata, si ritiene che debba farsi luogo al provvedimento proposto.

E' stato, pertanto, predisposto l'unito schema di decreto — che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill ma — col quale si provvede alla rimozione dalla carica del predetto sindaco, fissando, inoltre, in tre anni il periodo della di lui ineleggibilità, ai sensi del comma ottavo del citato art. 149.

Roma, addì 21 agosto 1959

Il Ministro: SEGNI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il sindaco di Canaro (Rovigo), signor Salvatore Mesiano, col suo comportamento intemperante e fazioso, ha gravemente mancato ai fondamentali doveri del suo ufficio, contribuendo a creare localmente una situazione di grave pericolo per l'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrano gli estremi di cui all'art. 149, comma settimo, del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, per ordinarne la rimozione dalla carica;

Visti il testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, il relativo regolamento, nonchè il testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Salvatore Mesiano, sindaco di Canaro (Rovigo), è rimosso dalla carica e non potrà essere rieletto prima che siano decorsi tre anni dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Napoli, addì 23 agosto 1959

GRONCHI

SEGNI

(4943)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania, è vacante la cattedra di « patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4947)

Vacanza della cattedra di « botanica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di « botanica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4948)

Vacanza della cattedra di « storia del diritto romano » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Roma e vacante la cattedra di « storia del diritto romano », cui la Facolta interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4945)

Vacanza della cattedra di « statistica » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell Università di Napoli, e vacante la cattedra di « statistica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4946)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(2ª *pubblicazione*). Avviso n 6.

Ai sensi dell'art 4 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, n 8, dell'art 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art 230 del regolamento generale sul Debito pubblico, è stato denunciato lo smarrimento del seguente titolo provvisorio del buono del Tesoro novennale 5 % - 1968

n. 26793 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal 06/2 679 201 al 06/2 679 300) di nominali . . L. 500 000

rilasciato dalla Sezione di tesoreria provinciale di Milano, e denunciato smarrito dalla signora Siniscalchi Nunzia detta Lina nata a Canosa di Puglia il 6 gennaio 1899, domiciliata in Milano via Luisa Sanfelice n 7.

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti

Roma, addì 18 agosto 1959

(4791) *Il direttore generale* SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 201

Corso dei cambi del 4 settembre 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,50	620,60	620,55	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can	649,75	647 —	649,25	650 —	649 —	650 —	650 —	649,50	649,20	650 —
Fr Sv. .	143,58	143,40	143,57	143,53	143,50	143,50	143,53	143,60	143,55	143,53
Kr D	89,88	89,60	89,87	89,92	89,90	89,85	89,90	89,90	89,87	89,85
Kr N	86,92	86,45	86,90	86,93	86,95	86,90	86,92	86,95	86,91	86,90
Kr Sv. .	119,93	119,70	119,92	119,93	119,90	119,90	119,93	119,95	119,93	119,93
Fol	164,07	163,95	164,12	164,11	164,05	164,10	164,10	164,10	164,06	164,06
Fr B	12,41	12,30	12,41	12,41	12,41	12,41	12,41	12,42	12,41	12,415
Fr Fr.	126,59	125,80	126,60	126,59	126,60	126,60	126,60	126,58	126,59	126,60
Lst . .	1738,37	1737,50	1739,25	1739,35	1738,40	1739,20	1739,15	1738,50	1738,37	1739,25
Dm occ	148,26	148,14	148,30	148,28	148,20	148,20	148,28	148,30	148,27	148,27
Scell Austr .	24,05	23,90	24,05	24,05	24,05	24,05	24,05	24,05	24,05	24,55

Media dei titoli del 4 settembre 1959

Rendita 3,50 % 1906	71,30
Id 3,50 % 1902	70,35
Id 5 % 1935 .	101,60
Redimibile 3,50 % 1934 . .	89,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione) . . .	85,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,60
Id 5 % (Riforma fondiaria) . .	96,70
Id 5 % 1936 . .	99,10
Id 5 % (Città di Trieste)	97 —
Id. 5 % (Beni Esteri) . .	96,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960) .	100,70
Id 5 % (» 1° gennaio 1961) .	100,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962) .	100,10
Id 5 % (» 1° gennaio 1963) .	100 —
Id 5 % (» 1° aprile 1964) . .	99,995
Id. 5 % (» 1° aprile 1965) . .	100 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1966) . .	100,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968) .	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 settembre 1959

1 Dollaro USA . . .	620,60
1 Dollaro canadese . . .	650 —
1 Franco svizzero . . .	143,534
1 Corona danese . .	89,91
1 Corona norvegese	86,925
1 Corona svedese	119,932
1 Fiorino olandese . .	164,105
1 Franco belga	12,417
100 Franchi francesi	126,597
1 Lira sterlina	1739,262
1 Marco germanico	148,282
1 Scellino austriaco	24,052

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	26821	1.735 —	Orioli *Amalia* di Orazio moglie di Cuccaro *Domenicantonio*, dom in Rotondella (Matera) vincolata per dote	Orioli *Antonietta Amalia* di Orazio moglie di Cuccaro *Domenico Antonio*, dom in Rotondella (Matera) vincolata per dote
B. T. N. 5 % (1963)	883	16 500 —	Michelini *Giovanni Battista* fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Billitteri *Maria Carmela* fu Alfredo dom. in Palermo	Michelini *Giovan Battista* fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Billitteri *Carmela* fu Alfredo, dom in Palermo
Id.	885	8.250 —	Come sopra con usufrutto a Lo Voi Maria Carmela fu Giuseppe ved Michelini, dom in Palermo	Come sopra con usufrutto a Lo Voi Maria Carmela fu Giuseppe ved Michelini, dom. in Palermo
Id.	884	8 250 —	Michelini Giuseppe fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Billitteri *Maria Carmela* fu Alfredo, dom in Palermo, con usufrutto a Lo Voi Maria Carmela fu Giuseppe ved Michelini, dom in Palermo	Michelini Giuseppe fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Billitteri *Carmela* fu Alfredo, dom in Palermo con usufrutto come contro
Rendita 5 % (1935)	149006	5 355 —	*Tommasone* Caterina fu Raffaele, dom. in Napoli	*Tomasone* Caterina fu Raffaele, dom in Napoli
Id.	150124	1 600 —	*Tommasone* Caterina fu Raffaele, ved Cosentino Raffaele, dom. a Napoli	*Tomasone* Caterina fu Raffaele, ved Cosentino Raffaele, dom a Napoli
Id.	167065	525 —	Come sopra	Come sopra
Id.	173900	320 —	Come sopra	Come sopra
Id.	191176	650 —	Come sopra	Come sopra
Id.	212025	750 —	Come sopra	Come sopra
Id.	223543	6 000 —	*Tommasoni* Caterina fu Raffaele, nubile, dom in Tavernola Sanfelice (Avellino)	*Tomasone* Caterina fu Raffaele, nubile, dom. in Tavernola Sanfelice (Avellino)
Id.	223555	2.500 —	*Tommasoni* Caterina fu Raffaele nubile, dom in Napoli	*Tomasone* Caterina fu Raffaele nubile, dom. in Napoli
Id.	224885	1 000 —	*Tommasone* Caterina fu Raffaele, ved Cosentino Raffaele, dom in Napoli	*Tomasone* Caterina fu Raffaele, ved Cosentino Raffaele, dom. in Napoli
Id.	232565	300 —	Come sopra	Come sopra
Id.	234844	5 015 —	Come sopra	Come sopra
Id.	251709	20 000 —	Come sopra	Come sopra
P. Ric. 5 % Serie 25	7779	10 000 —	*Tommasone* Caterina fu *Felice*, ved di Cosentino Raffaele fu Raffaele, dom in Napoli	*Tomasone* Caterina fu *Raffaele*, ved. di Cosentino Raffaele fu Raffaele, dom. in Napoli
Cons. 3,50 % (1906)	359549	490 —	Caccia Delfina fu Luigi moglie di Maggia *Luigi*, dom in Mondovì (Cuneo) vincolato per dote	Caccia Delfina fu Luigi moglie di Maggia *Domenico Luigi*, dom. in Mondovì (Cuneo) vincolato per dote
Id.	786795	350 —	Come sopra	Come sopra
Id.	811940	297,50	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5 % (1959)	4260	750 —	Caccia Delfina fu Luigi ved di Maggia *Luigi*, dom ad Imperia (Porto Maurizio)	Caccia Delfina fu Luigi ved di Maggia *Domenico Luigi*, dom. ad Imperia (Porto Maurizio)
P. Red. 3,50 % (1934)	152022	175 —	Come sopra	Come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	832290	2 100 —	Finizio *Concettina di Saverio*, moglie di Santini Italo, vincolato per dote	Finizio *Concetta di Francesco Saverio* moglie di Santini Italo, vincolato per dote

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	209631	5.585 —	*Napolitano o Napotelano Carmela* di Raffaele moglie di *Iorio Felice fu* Giuseppe, vincolato per dote	*Napolitano Carmelina* di Raffaele, moglie di Jorio Felice fu Giuseppe, vincolato per dote
B. T. N. 5 % (1959)	11314	2.250 —	Bolognini Dirce fu *Pietro* minore emancipata sotto la curatela del marito Comelli Luigi fu Pasquale, dom a Vigevano (Pavia)	Bolognini Dirce fu *Pierino* minore emancipata sotto la curatela del marito Comelli Luigi fu Pasquale, dom a Vigevano (Pavia)
Id.	8501	1.750 —	Pecoraro Anna fu Vincenzo minore sotto la patria potestà della madre Amabile *Giuseppina* ved Pecoraro, dom a Castel S Giorgio (Salerno)	Pecoraro Anna fu Vincenzo minore sotto la patria potestà della madre Amabile *Maria* ved Pecoraro, dom a Castel S. Giorgio (Salerno)
Rendita 5 % (1935)	2505	8.715 —	Cabib *Lida* fu Edgardo moglie di Sonnino Salvatore, dom. in Roma vincolato per dote	Cabib *Amalia Elda* fu Edgardo, moglie di Sonnino Salvatore, dom in Roma vincolato per dote
Id.	211325	850 —	Asberto Pier Luigi fu Paolo minore sotto la patria potestà della madre *Martinetto* Adelaide fu Pietro ved. Asberto, dom in Torino	Asberto Pier Luigi fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre *Martinotti* Adelaide fu Pietro ved Asberto, dom in Torino
Id.	211326	800 —	Asberto Auxilia e Pier Luigi fu Paolo, minori sotto la patria potestà della madre *Martinetto* Adelaide fu Pietro, dom a Torino, con usufrutto a *Martinetto* Adelaide fu Pietro ved Asberto	Asberto Auxilia e Pier Luigi fu Paolo, minori sotto la patria potestà della madre *Martinotti* Adelaide fu Pietro, dom a Torino, con usufrutto a *Martinotti* Adelaide fu Pietro ved Asberto
B. T. N 5 % (1959)	5941	7.500 —	Mangione *Giovanni* di Luigi, dom in Palermo con usufrutto vitalizio spettante congiuntamente e cumulativamente a Mangione Luigi fu Giuseppe e Lo Verde Giuseppa fu Giovanni coniugi. dom in Palermo	Mangione *Giovanbattista* di Luigi, dom in Palermo con usufrutto vitalizio spettante congiuntamente e cumulativamente a Mangione Luigi fu Giuseppe e Lo Verde Giuseppa fu Giovanni coniugi dom in Palermo
P. Red. 3,50 % (1936)	13194	1.225 —	Virgilio *Petronilla* fu Carlo moglie di Longo Pietro fu Domenico, dom in Palermo, dotale	Virgilio *Pietronilla* fu Carlo moglie di Longo Pietro fu Domenico, dom. in Palermo dotale
Rendita 5 % (1935)	240477	125 —	Virgilio *Petronilla* di Carlo moglie di Longo Pietro fu Domenico, dom. in Palermo, dotale	Virgilio *Pietronilla* di Carlo moglie di Longo Pietro fu Domenico, dom in Palermo, dotale
Id.	267663	5 —	Come sopra	Come sopra
P. Red 3,50 % (1934)	30572	476 —	Del Giudice *Adele* fu Beniamino moglie di Amadio Alfredo fu Giovanni, dom. in S Maria Capua Vetere (Caserta)	Del Giudice *Adelina* fu Beniamino moglie di Amadio Alfredo fu Giovanni, dom. in S Maria Capua Vetere (Caserta)
Id.	10700	35 —	Del Giudice *Adele* fu Beniamino moglie di Amadio Alfredo fu Giovanni, dom a New York	Del Giudice *Adelina* fu Beniamino moglie di Amadio Alfredo fu Giovanni, dom a New-York
Cons 3,50 % (1906	876284	1 935 —	Marini *Alberta Ernesta* fu Enrico moglie di Buridan Giovanni, dom in Torino	Marini *Ernesta* fu Enrico moglie di Buridan Giovanni dom in Torino
B. T. N. 5 % (1959)	7741	1 000 —	Farinoli *Domenica* fu Dionigi nubile, dom a Torino	Farinoli *Maria Domenica* fu Dionigi nubile, dom a Torino
P. Red. 3.50 % (1934)	337671	185,50	Coletti Berardo fu Alfredo minore sotto la patria potestà della madre *Emili Amelia* fu Luigi ved Coletti, dom. in Avezzano (Aquila)	Coletti Berardo fu Alfredo, minore sotto la patria potestà della madre *Emili Maria Amelia* fu Luigi ved. Coletti, dom, in Avezzano (Aquila)
Id.	337674	185,50	Coletti Berardo, Antonina e Filomena fu Alfredo, minori sotto la patria potestà della madre *Emili Amelia* fu Luigi, ved Coletti, dom in Avezzano (Aquila) con usufrutto ad *Emili Amelia* fu Luigi ved Coletti	Coletti Berardo, Antonina e Filomena fu Alfredo minori sotto la patria potestà della madre *Emili Maria Amelia* fu Luigi ved Coletti, dom. in Avezzano (Aquila) con usufrutto ad *Emili Maria Amelia* fu Luigi ved Coletti
B. T. N. 5 % (1959)	10447	3.500 —	*Spinelli Repaci Giuseppa* Grazia Stella *fu* Pasquale moglie di Zagarella Bruno fu Giuseppe, dom in Reggio Calabria, vincolato per dote	*Spinella Giuseppa* Grazia Stella *di* Pasquale moglie di Zagarella Bruno fu Giuseppe, dom in Reggio Calabria, vincolato per dote

Ai termini dell'art 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 8 agosto 1959

Il direttore generale. SCIPIONE

(4661)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a trentaquattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Accertato che nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno sono attualmente disponibili trentaquattro posti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, che proroga le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il regolamento del personale dell'Amministrazione civile dell'interno approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche allo stesso apportate con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a trentaquattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

Dei suddetti trentaquattro posti due sono riservati a favore dei candidati che superino la prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati predetti saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di ragioniere e perito commerciale (art. 65 legge 15 giugno 1931, n. 889), oppure di diploma di perito e ragioniere commerciale, industriale, attuariale (art. 50 regio decreto 15 maggio 1924, n. 749), oppure di diploma di ragioniere rilasciato in base all'ordinamento anteriore, con esclusione di altri titoli di studio;

B) aver compiuto l'eta di anni 18 e non superata quella di 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 35 anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) dei profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948. n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) di coloro che appartengano alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Tutti i detti limiti di età sono elevati:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

h) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite di età di cui alle lettere *g*) ed *h*) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) ad *f*) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

2) a 39 anni nei confronti:

i) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del presente articolo decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

l) dei capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

3) a 40 anni nei confronti:

m) di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di età di anni 40.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età e aumentato ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

n) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli Alto Atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate abbiano riportato per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratto infermita, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

o) del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

p) del personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio nell'Amministrazione statale.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A*) del precedente art. 2, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

I candidati che desiderino concorrere anche ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, sostenendo allo scopo, la prova scritta e orale di lingua tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Le Prefetture, provveduto, ove occorra, a fare regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *F*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dalla Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948 modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli aspiranti che intendono far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 6,

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L 100,

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso,

d) certificato generale, su carta da bollo da L 200, del casellario giudiziale;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art 6 n 3 della legge 3 giugno 1950, n 375, e dell'ultimo comma dell'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n 1176

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo di cui all'art 7 della legge 3 giugno 1950, n 375.

f) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione,

h) copia, su carta da bollo da L 200 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo di esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva

Art 8

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma del ricordato art 7

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*) *f*) e *g*) dell'art 7

I candidati che si trovino alle armi possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) e *h*) del precedente art 7, un certificato rilasciato su carta da bollo da L 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art 5

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art 10.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale e si effettuerà in base al seguente programma

1) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;

2) nozioni di economia politica e scienza delle finanze,

3) ragioneria pubblica e privata e computisteria;

4) diritto civile: libro 1° del Codice; dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni, delle obbligazioni e dei contratti in genere, delle prove, della prescrizione,

5) diritto commerciale. dei commercianti, delle società commerciali, dei libri di commercio, della cambiale e degli altri titoli di credito, del fallimento,

6) nozioni di diritto del lavoro,

7) nozioni sulla amministrazione e contabilità generale dello Stato,

8) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche, statistica applicata statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche),

9) legislazione sulle relazioni con la Santa Sede, legislazione sugli enti ecclesiastici, sulle congrue e sui rapporti tra Demanio, Fondo per il culto ed Enti conservati;

10) legislazione speciale amministrativa,

11) una lingua straniera (francese, inglese, tedesca), a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese, o dal tedesco o dall'inglese in italiano

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3), la prova orale potrà cadere su tutto il programma

Il candidato potrà chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera tra quelle comprese nel programma di esame e, qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, potrà conseguire un maggior numero di punti a termini dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417

I candidati che aspirano a concorrere ai due posti riservati di cui all'art 1 del presente bando, dovranno sostenere, oltre le prove predette, una prova scritta ed orale di lingua tedesca

La prova scritta di lingue tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario

Art 11

Con successivo decreto verrà fissata la data degli esami.

Art 12

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate degli ex combattenti e categorie assimilate A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

Art 13

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art 14

I vincitori del concorso saranno nominati vice ragionieri in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria della Amministrazione civile dell'interno Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito

Art 15

Il prefetto, direttore generale degli affari generali e del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 giugno 1959

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1959
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 67

(4779)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.